CITTA' DI VENEZIA

Rep. Ord. N° 153 del 03/03/2014

Oggetto: Regolamentazione della sosta nei vicoli tra via Rubicone e via Metauro nel tratto compreso tra via Volturno e via Tevere

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- i vicoli compresi tra via Metauro e via Rubicone presentano sezione ristretta inferiore a m.5 e lunghezza compresa tra 50 e 60 metri;

- la circolazione avviene a doppio senso di marcia, nonostante la sezione non consenta un agevole incrocio tra autoveicoli di ridotte dimensioni e -di fatto- impedisca l'incrocio tra veicoli di larghezza superiore a due metri;

- Il carattere residenziale della strada induce alcuni residenti a parcheggiare la propria auto di fronte al luogo di residenza, in un ambito non appropriato;

- la presenza di auto in sosta ostacola il transito degli autoveicoli;

Considerato che:

- sono giunte numerose segnalazioni di residenti sulla difficoltà ad accedere ai passi carrai ivi presenti, a causa della sosta di veicoli;
- è pervenuta alla Direzione Mobilità e Trasporti la nota Prot. n.4 del 02/01/2014 del Difensore Civico del Consiglio Regionale Veneto, acquisita in data 15/01/2014 con PG.21043, di richiesta chiarimenti e valutazioni in merito all'istanza di un residente che riferisce tale problema;
- i tracciati stradali dei tre vicoli di collegamento tra via Metauro e via Rubicone nel tratto compreso tra via Volturno e via Tevere, "*pur non dichiarati*", sono assoggettabili all'uso pubblico sui quali, fatti salvi tutti i diritti edilizi in capo alle proprietà frontiste, l'Amministrazione Comunale esercita il diritto dovere di preservarne l'uso pubblico ai fini viabilistici;

Riconosciuta quindi l'esigenza di garantire il transito lungo tali ambiti viari, nonché l'accessibilità dei residenti e titolari di passi carrai;

Visto:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore Ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità
Dirigente Arch. Loris Sartori

Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9430
fax 041.545.9490
loris.sartori@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento:
Arch. Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:
Arch. Chiara Riccato

CITTA' DI VENEZIA

- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

Istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo sulle tre laterali lato sud di via Rubicone, nel tratto compreso tra via Volturno e via Tevere.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, della prescritta segnaletica stradale a cura della Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici. A tal fine i segnali permanenti in contrasto devono essere rimossi.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 03 marzo 2014

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori

